

# STATUTO

**ALLEGATO "B" AL N. 102978 DI REPERTORIO, N. 12286 DI RACCOLTA**

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA**

**Art. 1 (Denominazione e sede)**

E' costituita una societa' cooperativa denominata

**"NUOVA COOPERATIVA AGRICOLA CERNUSCHESE - SOCIETA' COOPERATIVA"**

con sede nel Comune di Cernusco sul Naviglio.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

La Cooperativa potra' istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.

**Art. 2 (Durata)**

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potra' essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

**TITOLO II**

**SCOPO – OGGETTO**

**Art. 3 (Scopo mutualistico)**

La Cooperativa persegue lo scopo mutualistico volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la cooperativa scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, alle migliori condizioni possibili, garantendo ai medesimi e ai consumatori qualita' e prezzo dei prodotti

La Cooperativa e' retta secondo i principi della mutualita' ai sensi di legge.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualita' prevalente, come previsto dall'art. 2512 c.c., la cooperativa ai sensi dell'art. 2514:

**(a)** non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

**(b)** non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

**(c)** non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori;

**(d)** dovra' devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c.c.

La Cooperativa puo' operare anche con terzi.

**Art. 4 (Oggetto sociale)**

La Cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto:

- l'acquisto e la vendita per conto proprio e di terzi di prodotti alimentari e non alimentari (compresi vino e liquori);

- l'apertura e la gestione (dare in gestione e gestire) di supermercati;

- l'apertura e la gestione (dare in gestione e gestire) di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, per la ricreazione dei soci e non soci;

- procacciare lavoro ai soci mediante cessione in gestione di esercizi pubblici, circoli e ritrovi;

- l'acquisto, la costruzione, la gestione di abitazioni da assegnare in proprieta' od in locazione ai soci.

Essa potra' per il conseguimento dei suoi scopi, acquistare aree o fabbricati da demolire o risanare e diritti di superficie su suoli di proprieta' pubblica e privata, procedere a permutate, stipulare contratti di appalto, contrarre mutui, chiedere il contributo dello Stato, del-

la Regione e di altre persone pubbliche e private, e avvalersi di tutte le agevolazioni e disposizioni in materia di edilizia economica e popolare.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Cooperativa potrà anche integrare la propria attività con quella di altri enti cooperativi e non, promuovendo ed aderendo a consorzi.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria – come attività comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale – necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

### **TITOLO III**

#### **PATRIMONIO SOCIALE – SOCI E AZIONI**

##### **Art. 5 (Patrimonio Sociale)**

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a.1)** dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di azioni ciascuna di valore nominale di euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue);
- a.2)** da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili di valore nominale di euro 250 (duecentocinquanta) ciascuna detenute dai soci sovventori;
- a.3)** dal capitale costituito dall'ammontare delle "azioni di partecipazione cooperativa" di valore nominale di euro 50 (cinquanta);
- b)** dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 22 e con le azioni non rimborsate ai soci receduti od esclusi od agli eredi dei soci deceduti e da ogni altro fondo a tale riserva imputato;
- c)** da eventuali riserve straordinarie;
- d)** da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti e dal fondo sovrapprezzo azioni;
- e)** da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle azioni sottoscritte ed eventualmente aumentate degli utili o ristorni imputati a capitale.

#### **Art. 6 (Numero e requisiti dei soci)**

Il numero dei soci e' illimitato e variabile salvo le norme per il numero minimo previsto dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che abbiano raggiunto la maggiore eta', che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, ivi compresi i dipendenti della cooperativa, e che intendono rendersi acquirenti dei beni o utenti dei servizi oggetto dell'attivita' della cooperativa.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a societa' che, per l'attivita' svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 7 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovra' contenere, se trattasi di persona fisica:

- a. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo mail;
- b. il numero ed il valore delle azioni che propone di sottoscrivere;
- c. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di PERSONA GIURIDICA (cooperativa, associazione od ente), oltre a quanto previsto nei precedenti punti b) e c) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovra' altresì contenere:

- a. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, la partita iva, il codice fiscale, l'indirizzo pec;
- b. l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c. la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio e' fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Ogni socio e' iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta puo' entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

#### **Art. 8 (Obblighi dei soci)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonche' al versamento, con le modalita' e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci e' quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

### **Art. 9 (Azioni)**

Il capitale sociale e' variabile ed e' diviso in azioni del valore nominale di euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue).

Ciascun socio non puo' detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge. Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c. le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, ne' essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione puo' proporre opposizione avanti gli Arbitri.

### **Art. 10 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), puo' recedere il socio:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. che non sia piu' in grado di partecipare all'attivita' volta al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non puo' essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante lettera raccomandata alla cooperativa.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono, mediante lettera raccomandata, darne immediata comunicazione al socio, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre opposizione innanzi agli Arbitri.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potra', su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

### **Art. 11 (Esclusione)**

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531 c.c., puo' aver luogo:

1. per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena che comporta la interdizione a pubblici uffici o per condanna per reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
2. per il mancato pagamento, in tutto o in parte, delle azioni sottoscritte, nonostante la intimazione da parte degli amministratori;
3. per gravi inadempienze agli obblighi verso la Cooperativa, quale ne sia la fonte;
4. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla societa';
5. per avere svolto o tentato di svolgere attivita' in concorrenza con gli interessi sociali;
6. per avere in qualunque modo arrecato danni gravi alla Cooperativa;
7. che si renda irreperibile; tale sara' considerato ove la corrispondenza inviata al domici-

lio risultante dalla domanda di ammissione a socio od a quello successivamente indicato per iscritto dal socio, venga restituita al mittente dal Servizio Postale per irreperibilità del destinatario per almeno sei mesi;

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione avanti gli Arbitri, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

#### **Art. 12 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° e 3° comma del codice civile nei confronti di ciascuno dei successori.

#### **Art. 13 (Rimborso delle azioni)**

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle azioni.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11 sub n. 3 e n. 6 oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il solo valore nominale delle azioni.

#### **Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La Cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

### **TITOLO IV SOCI SOVVENTORI**

#### **Art. 15 (Soci sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n.

59.

**Art. 16 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)**

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 250 (duecentocinquanta) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero 40 (quaranta).

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

**Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal precedente articolo 9.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni.

**Art. 18 (Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a. l'importo complessivo dell'emissione;
- b. l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c. il termine minimo di durata del conferimento;
- d. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e. i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti due voti nelle assemblee della Cooperativa.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

**Art. 19 (Recesso dei soci sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilita'.

## TITOLO V

### OBBLIGAZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

#### **Art. 20 (Obbligazioni e strumenti di debito)**

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa puo' emettere obbligazioni, nonche' strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seg. c.c.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore unitario;
- le modalita' di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalita' di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalita' di rimborso.

All'assemblea speciale delle categorie degli azionisti detentrici di strumenti finanziari privi di diritto di voto, ed al relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dalle norme di legge.

## TITOLO VI

### BILANCIO E RISTORNI

#### **Art. 21 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

#### **Art. 22 (Destinazione degli utili)**

Gli utili eventuali andranno devoluti:

- a) per non meno del 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili alla costituzione ed all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) un eventuale dividendo ai soci in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualita' prevalente; il dividendo che compete ai soci sovventori potra' essere di due punti superiore rispetto a quello stabilito per i soci operatori; le azioni di partecipazione cooperativa, qualora emesse, hanno comunque diritto ad una remunerazione superiore di due punti rispetto ai soci operatori; i dividendi potranno essere imputati ad aumento delle azioni di ciascun socio; i dividendi potranno essere distribuiti solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della societa' e' superiore a un quarto; potra' essere destinata a dividendo non oltre la meta' degli utili;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

In deroga a quanto sopra l'assemblea dedotte le quote di cui ai punti a) e b) puo' destinare l'eccedenza attiva residua a riserva straordinaria indivisibile.



### **Art. 23 (Ristorni)**

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, puo' appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attivita' mutualistica.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potra' essere attribuito mediante una o piu' delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- buoni sconto per ulteriori acquisti;
- aumento del valore delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di altri strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovra' essere effettuata considerando la quantita' e la qualita' degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma c.c.

## **TITOLO VII ORGANI SOCIALI**

### **Art. 24 (Organi sociali)**

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d. il o i Revisori per il controllo contabile, se nominati.

## **ASSEMBLEA**

### **Art. 25 (Convocazione dell'assemblea)**

L'assemblea e' ordinaria e straordinaria a sensi di legge.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, e' affisso nei locali della Cooperativa ed in ogni unita' locale almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Inoltre e' inviato individualmente ai soci, nel medesimo termine di dieci giorni prima dell'adunanza, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, quali raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, avviso consegnato manualmente; in tale ultimo caso dovra' essere acquisita e conservata agli atti della societa' la ricevuta contenente la firma autografa del socio destinatario.

L'avviso di convocazione puo' essere inviato tramite telefax o posta elettronica (e-mail) purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. Tale indicazione e' necessaria per i soci con domicilio fuori dal territorio della Repubblica Italiana.

In luogo dell'invio di cui sopra, il consiglio di amministrazione potra' convocare l'assemblea mediante pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale quindici giorni prima della adunanza. In quest'ultimo caso il Consiglio di Amministrazione dovra' diffondere l'avviso mediante un qualsiasi altro mezzo che, a sua discrezione, ritenga il piu' utile per meglio diffondere l'avviso di convocazione tra i soci.

L'assemblea puo' essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea e' validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

### **Art. 26 (Competenze dell'assemblea)**

L'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge.

L'assemblea ordinaria puo' inoltre essere chiamata dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., per l'autorizzazione di determinati atti di gestione individuati dagli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilita' di questi per gli atti compiuti.

#### **Art. 27 (Intervento e voto)**

Ai sensi dell'art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Essi sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizione nel libro dei soci.

L'intervento puo' avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 c.c., fermo restando che ciascun socio non puo' rappresentarne piu' di due, anche nel rispetto dell'art. 2539 c.c.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria puo' svolgersi con intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parita' di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

**(a)** sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

**(b)** sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

**(c)** sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

**(d)** vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ai sensi dell'articolo 2358, ultimo comma, del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione puo' stabilire che il voto per le delibere riguardanti l'approvazione del bilancio e l'approvazione dei regolamenti interni sia espresso per corrispondenza.

In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

I soci devono trasmettere a mezzo di raccomandata A/R alla Cooperativa la propria dichiarazione di voto scritta in calce al documento di convocazione.

La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computino ne' ai fini della regolare costituzione dell'assemblea ne' ai fini del calcolo delle maggioranze.

Ciascun socio sia persona fisica che persona giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; il socio sovventore ha diritto a due voti.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

#### **Art. 28 (Presidente e verbalizzazione)**

L'assemblea e' presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, dal vice-presidente, ovvero ancora da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'i-

dentita' dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalita' ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

#### **Art. 29 (Maggioranze e votazioni)**

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita quando siano intervenuti la meta' piu' uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'assemblea, escluso in ogni caso il voto segreto.

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 30 (Consiglio di Amministrazione)**

La Cooperativa e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da sette a undici membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione e' scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi societari e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Non possono venire eletti per un numero di mandati consecutivi superiori a quelli previsti dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente, uno o piu' vice-presidenti, qualora non vi provveda l'assemblea.

Non possono essere eletti:

**A)** gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi;

**B)** i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della societa' fino al secondo grado;

**C)** i dipendenti della societa' e/o di societa' controllate e/o collegate e coloro che lo sono stati per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;

**D)** coloro che ricoprono o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale in comuni il cui numero di abitanti e' superiore a 10.000, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco in comuni il cui numero di abitanti e' superiore a 3.000, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o di coloro che ricoprono la carica di membro del parlamento nazionale o europeo, del governo o della commissione europea; tali cause di ineleggibilita' operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la competenza della societa'.

#### **Art. 31 (Compiti del Consiglio di amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio puo' delegare parte delle proprie attribuzioni – ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c. , dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci – ad uno o piu' dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalita' di esercizio della delega.

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonche' sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

#### **Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)**

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione e' fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni puo' avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
2. che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parita' dei voti prevale il voto del presidente.

#### **Art. 33 (Integrazione del consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o piu' amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale puo' compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione e' tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

#### **Art. 34 (Compensi agli amministratori)**

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori.

L'Assemblea puo' anche riconoscere agli amministratori un trattamento di fine mandato.

#### **Art. 35 (Rappresentanza)**

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potra' conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La rappresentanza della Cooperativa spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, al segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

### **COLLEGIO SINDACALE**

#### **Art. 36 (Collegio sindacale)**

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio sindacale e' nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci e' determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, purché composto integralmente da revisori contabili, esercita anche il controllo contabile.

### **CONTROLLO CONTABILE**

#### **Art. 37 (Controllo contabile)**

In assenza del Collegio Sindacale, ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da revisori contabili, qualora la legge lo preveda, o venga comunque deliberato dall'assemblea dei soci, il controllo contabile e' esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis, comma primo, c.c. da un revisore contabile o da societa' di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La durata della carica e' di tre esercizi.

Il compenso annuale e' determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, per tutta la durata dell'incarico.

### **TITOLO VIII**

#### **CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRALE**

#### **Art. 38 (Clausola di Conciliazione)**

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la societa' e i singoli soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validita' dell'atto costitutivo e/o, piu' in generale, all'esercizio dell'attivita' sociale sara' sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera di Conciliazione promossa da Confcooperative.

#### **Art. 39 (Clausola Arbitrale)**

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalita' di cui al successivo art. 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a. tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualita' di socio;
- b. le controversie relative alla validita' delle deliberazioni assembleari;
- c. le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente e' estesa a tutte le categorie di soci.

#### **Art. 40 (Arbitri e procedimento)**

Gli arbitri sono in numero di:

- a. uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 50.000 (cinquantamila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c. ;
- b. tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla camera arbitrale promossa dalla Confcooperative entro trenta giorni dalla richiesta della parte piu' diligente.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci e' notificata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equita' o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non piu' di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura e' omessa ogni formalita' non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterrano e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

#### **Art. 41 (Esecuzione della decisione)**

Fuori dai casi in cui non integri di per se' una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri e' valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attivita' sociale.

### **TITOLO IX**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **Art. 42 (Nomina liquidatori)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa dovra' procedere alla nomina di uno o piu' liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci e determinandone i poteri.

##### **Art. 43 (Devoluzione patrimonio)**

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sara' devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale;
- a rimborso del capitale sociale versato dai soci sovventori ed eventualmente rivalutato a norma di legge;

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

## **TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E VARIE**

### **Art. 44 (Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

### **Art. 45 (Legge applicabile)**

Per tutto quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni di legge vigenti sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 C.C. si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.

Firmato: ALBERTI Carlo

Leonardo TROTTA BRUNO Notaio (vi e' il sigillo)